

**Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/1542 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per talune categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione (società di infrastrutture)**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 236 del 14 settembre 2017)

Pagina 18, articolo 1, paragrafo 4, lettera c):

anziché: 
$$\text{«}SCR_{equity} = \sqrt{SCR_{equ1}^2 + 2 \cdot 0,75 \cdot (SCR_{equ2} + SCR_{quinf} + SCR_{quinf}) + (SCR_{equ2} + SCR_{quinf} + SCR_{quinf})^2}\text{»}$$

leggasi: 
$$\text{«}SCR_{equity} = \sqrt{SCR_{equ1}^2 + 2 \cdot 0,75 \cdot SCR_{equ1} \cdot (SCR_{equ2} + SCR_{quinf} + SCR_{quinf}) + (SCR_{equ2} + SCR_{quinf} + SCR_{quinf})^2}\text{»}.$$

17CE2622

**Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 100 del 12 aprile 2017)

Pagina 30, allegato IV, punto 26, seconda frase:

anziché: «Per lo scenario di stress in periodi intermedi la stima della distribuzione utilizzata per ottenere il valore del PRIIP nei diversi livelli di percentili deve essere coerente con la distribuzione simulata di tutti gli strumenti di mercato che determinano il valore del PRIIP come indicato ai punti 11 e 13.»

leggasi: «Per lo scenario di stress in periodi intermedi la stima della distribuzione utilizzata per ottenere il valore del PRIIP nei diversi livelli di percentili deve essere coerente con la distribuzione simulata di tutti gli strumenti di mercato che determinano il valore del PRIIP come indicato ai punti 11 e 13.»

Pagina 43, allegato VI, parte 1, punto 28:

anziché: «I costi una tantum sono sostenuti da un PRIIP diverso da un fondo di investimento sia che rappresentino spese necessariamente sostenute per il suo funzionamento, sia che rappresentino la retribuzione di un soggetto collegato al PRIIP o che presta servizi ad esso.»

leggasi: «I costi una tantum sono sostenuti da un PRIIP diverso da un fondo di investimento sia che rappresentino spese necessariamente sostenute per il suo funzionamento, sia che rappresentino la retribuzione di un soggetto collegato al PRIIP o che presta servizi ad esso.»

17CE2623

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-096) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

